



# Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

*Disegno*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 2020<sup>1</sup>,  
*decreta:*

### I

La legge federale del 25 giugno 1982<sup>2</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 60b* Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio  
presso la Tesoreria federale

<sup>1</sup> L'istituto collettore può investire i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi, presso l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è inferiore al 105 per cento.

<sup>2</sup> L'AFF gestisce i fondi, senza interessi e gratuitamente, nell'ambito della sua tesoreria centrale.

<sup>3</sup> L'AFF e l'istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

### II

<sup>1</sup> La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]<sup>3</sup>). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

<sup>2</sup> Entra in vigore il ... [il giorno seguente la sua adozione] con effetto sino al ... [tre anni dopo la sua adozione].

<sup>1</sup> FF 2020 5631

<sup>2</sup> RS 831.40

<sup>3</sup> RS 101

